

Codice A1811A

D.D. 5 dicembre 2017, n. 4070

Approvazione schema Convenzione tra Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del MIT e Regione per regolare i rapporti finanziari e modalita' erogazione delle risorse statali art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 destinate alle opere e misure compensative previste dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione "di prioritá'1", di cui alla Deliberazione CIPE 62/2016.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare, in conformità con quanto in premessa illustrato, lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Difesa del suolo, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte per regolare i rapporti finanziari e le modalità di erogazione delle risorse statali recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 destinate alle opere e misure compensative previste dalla nuova linea ferroviaria Torino-Lione "di prioritá' 1", di cui alla Deliberazione del CIPE n. 62 del 1 dicembre 2016;
- di dare atto che eventuali modifiche non sostanziali al testo dello schema di Convenzione in oggetto potranno essere apportate in sede di sottoscrizione dell'Atto stesso;
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
arch. Luigi Robino

Allegato

CONVENZIONE

TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E
LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
E
LA REGIONE PIEMONTE

REGOLANTE i rapporti finanziari e le modalità di erogazione delle risorse statali recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., destinate alle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, di cui alla Deliberazione del CIPE n. 62 del 1 dicembre 2016.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001 (pubblicata in G.U. n. 51/2002 S.O.), il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 1, nell'ambito del "Corridoio plurimodale padano - sistemi ferroviari", l'infrastruttura "Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)";
- la nuova linea ferroviaria Torino-Lione è parte integrante del "Corridoio Mediterraneo", uno dei nove corridoi core che costituiscono l'asse portante della Trans European Network-Transport (TEN-T), definita dal Regolamento Europeo 1315/2013;
- il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT), il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798";
- con Deliberazione n. 57 del 3 agosto 2011 (pubblicata in G.U. n. 272/2011), il CIPE ha approvato il progetto preliminare del "Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione - Sezione internazionale - Parte comune italo francese - Tratta in territorio italiano";
- con Deliberazione n. 23 del 23 marzo 2012 (pubblicata in G.U. n. 196/2012), il CIPE ha disposto, per le opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione (opere di "priorità 1"), l'assegnazione di euro 10.000.000 a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015. Le risorse sono state allocate sul capitolo 7532, piano gestionale 2, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del MIT;
- con Deliberazione n. 29 del 31 maggio 2013 (pubblicata in G.U. n. 227/2013), il CIPE ha disposto la rimodulazione dell'assegnazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, di cui alla Deliberazione CIPE n.

23/2012 per la realizzazione delle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (opere di "priorità 1"), secondo la seguente nuova articolazione temporale: 2 milioni di euro per il 2013 e 8 milioni di euro per il 2014. Con la stessa Deliberazione n. 29/2011, il CIPE ha individuato l'elenco (allegato 1 della Delibera) delle suddette opere e misure compensative di "priorità 1", di cui la Regione Piemonte è il soggetto aggiudicatore;

- con Deliberazione n. 91 del 17 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. n. 115/2014), il CIPE, a parziale modifica di quanto disposto con la Deliberazione n.29/2013, ha individuato quale soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative "di priorità 1", atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione, la Regione Piemonte e il Comune di Susa, ridefinendo l'assegnazione dei 10.000.000 euro a valere sulle risorse statali di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, assegnate con le delibere n. 23/2012 e 29/2013, nel seguente modo: Regione Piemonte 6.100.000,00 euro, Comune di Susa 3.900.000,00 euro;
- con Deliberazione n. 19 del 20 febbraio 2015 (pubblicata in G.U. n. 181/2015), il CIPE ha approvato il progetto definitivo della "Nuova linea ferroviaria Torino - Lione – Sezione internazionale - Parte comune italo francese – Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano”;
- con Deliberazione n. 62 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 107/2017), a seguito della riduzione di spesa, in termini di competenza e di cassa, di euro 438.685,00 di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 34776/2014, il CIPE ha rideterminato l'importo da destinare alle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino - Lione di "priorità 1" in complessivi euro 9.561.315, a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: euro 2.000.000 per il 2013 e euro 7.561.315 per il 2014. Con la stessa Delibera 62/2016 il CIPE ha rimodulato l'elenco (allegato 1 della Delibera) delle suddette opere e misure compensative di "priorità 1" e ha individuato come unico soggetto aggiudicatore delle stesse la Regione Piemonte;
- con la medesima Deliberazione n. 62 del 1 dicembre 2016 il CIPE ha altresì preso atto che per la gestione delle opere compensative in esame, di esclusiva competenza del soggetto aggiudicatore, il Ministero prevede che la Regione, anche tramite soggetti qualificabili come società in house, i) possa richiedere al Ministero stesso l'erogazione di un'anticipazione complessiva nei limiti del 30% delle risorse, ferma restando la destinazione della stessa anticipazione al sistema di tesoreria unica; ii) regoli, attraverso apposita convenzione con il Ministero, i rapporti finanziari inerenti il pagamento delle opere, con modalità che tengano conto dell'anticipazione già versata al Comune di Susa, nonchè della necessità di consentire, ai fini del regolare svolgimento dei lavori, il reintegro dell'anticipazione fino a concorrenza massima dello stanziamento, nel momento in cui le somme residue a disposizione della Regione risultino inferiori al 10% del valore delle opere; iii) provveda ad effettuare il monitoraggio dell'attuazione di ogni opera nonchè le verifiche e le ispezioni necessarie anche ai fini del pagamento dei lavori eseguiti, consentendo analoga attività al Ministero stesso, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultimo;
- relativamente alle risorse statali di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 destinate alle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione”, di priorità 1, complessivamente pari a euro 9.561.315 euro (2.000.000 per il 2013 e euro 7.561.315 per il 2014) ed allocate sul capitolo

7532, piano gestionale 2, di competenza della Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del MIT, risultano già stati erogati complessivi 3.222.017,50 euro, così disposti:

- Decreto MIT n. 38 del 27/10/2015 di pagamento a favore del Comune di Susa per la somma di 353.623,00 euro, relativi all'annualità 2013;
- Decreto MIT n. 49 del 04/12/2015 di pagamento a favore del Comune di Susa per la somma di 426.377,00 euro, relativi all'annualità 2013;
- Decreto MIT n. 54 del 04/12/2015 di pagamento a favore della Regione Piemonte per la somma di 1.220.000,00 euro, relativi all'annualità 2013;
- Decreto MIT n. 55 del 16/12/2016 di pagamento a favore della Regione Piemonte per la somma di 1.222.017,50 euro relativi all'annualità 2014;
- come disposto al punto 2.2 della Delibera CIPE n. 62/2016, le risorse di cui al succitato Decreto del MIT n. 49/2015, pari a euro 426.377,00, erogate a titolo di anticipazione al Comune di Susa, iniziale soggetto aggiudicatore di alcuni interventi e, non utilizzate, sono state restituite dallo stesso Comune alla Regione Piemonte, nuovo soggetto aggiudicatore delle opere, introitate con Reversale n. 28243 del 27/12/2016 sul capitolo di Entrata n. 39600/2016 del Bilancio regionale;
- la Regione Piemonte, come disposto al p.to 2.3 della citata Delibera CIPE n. 62/2016, ha il compito di monitorare l'attuazione delle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, segnalando eventuali criticità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurando, in particolare, che il cronoprogramma degli interventi compensativi finanziati sia coerente con la tempistica dell'assegnazione delle risorse;
- la Regione Piemonte, in accordo a quanto disposto al p.to 2.5 della citata Delibera CIPE n. 62/2016, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, con riferimento alle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, deve assicurare al CIPE flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999;
- la Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come disposto al p.to 2.4 della citata Delibera CIPE n. 62/2016, dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, a consuntivo degli interventi per le "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, una relazione recante i costi, i tempi di realizzazione e le eventuali economie realizzate;
- è necessario sottoscrivere una Convenzione tra la Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e la Regione Piemonte, per regolare i rapporti finanziari e le modalità di erogazione per delle risorse statali recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., destinate alle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, di cui alla Deliberazione del CIPE n. 62 del 1 dicembre 2016, anche al fine di garantire la realizzazione delle opere assicurando, in particolare, che il cronoprogramma degli interventi finanziati sia coerente con la tempistica dell'assegnazione delle risorse;

- con atto dirigenziale.....è stato approvato il testo della convenzione di che trattasi;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione stipulata tra la Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture, di seguito indicato come “Ministero”, e la Regione Piemonte, di seguito indicata come “Regione”.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti finanziari e le modalità di erogazione delle risorse statali recate dall’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., destinate alle “Opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione”, di priorità 1, di cui alla Deliberazione del CIPE n. 62 del 1 dicembre 2016 ed allocate sul capitolo di bilancio 7532, piano gestionale 2, del Ministero.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e dura fino all’avvenuta completa erogazione delle risorse spettanti alla Regione in relazione alla realizzazione delle opere di cui all’art. 2.

Art. 4 – Contributo statale

1. L’importo destinato alle “Opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione”, di priorità 1, a valere sulle risorse recate dall’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., determinato dalla Deliberazione del CIPE n. 62 del 1 dicembre 2016, è pari ad euro 9.561.315,00. Eventuali variazioni di bilancio o modifiche derivanti da leggi o disposizioni di spesa che apportino modifiche all’importo di cui trattasi saranno prontamente comunicate, dal Ministero, alla Regione, anche ai fini delle eventuali, successive e necessarie attività istruttorie ed approvative, ivi comprese quelle necessarie ad apportare le occorrenti modifiche alla presente convenzione.

Art. 5 – Erogazioni finanziarie a favore della Regione

1. Come illustrato nelle premesse, delle risorse di cui al precedente articolo 4 risultano già stati erogati complessivi 3.222.017,50 euro, di cui 353.623,00 euro a favore del Comune di Susa e 2.868.394,50 euro a favore della Regione.

2. Preso atto delle risorse già erogate alla Regione, a titolo di anticipazione, corrispondenti al 30% delle risorse di cui al precedente articolo 4, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori, la Regione può richiedere, al Ministero, il reintegro dell’anticipazione fino a concorrenza massima dello stanziamento e nei limiti delle somme effettivamente occorrenti ai fini della realizzazione delle opere di cui all’art. 2, nel momento in cui le somme residue a disposizione della Regione risultino inferiori al 10% dell’importo di cui all’art. 4.

Art. 6 – Ammissibilità delle spese

1. Sono considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente).

- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza agli interventi finanziati.

2. La Regione provvede ad effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie anche ai fini del pagamento dei lavori eseguiti. La stessa Regione consente, ove richiesto, analoga attività a campione al Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultimo.

Art. 7– Monitoraggio

1. Come riportato al p.to 2.3 della Delibera CIPE n. 62/2017, la Regione provvede a monitorare l'attuazione delle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, segnalando eventuali criticità al Ministero.

2. La Regione, in accordo a quanto disposto al p.to 2.5 della citata Delibera CIPE n. 62/2016, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, assicura flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

Art. 8 – Economie

1. La Regione, a consuntivo degli interventi di cui alle "Opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della Nuova linea ferroviaria Torino – Lione", di priorità 1, informerà il Ministero su costi, tempi di realizzazione ed eventuali economie realizzate.

2. Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione, il Ministero, come disposto al p.to 2.4 della citata Delibera CIPE n. 62/2016, trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri – DIPE una relazione recante i costi, i tempi di realizzazione e le eventuali economie realizzate.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. L'esecuzione della convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

2. La convenzione può essere modificata per iscritto con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata. Eventuali modifiche dovranno essere apportate, ove necessario, in esito a nuove disposizioni normative o del CIPE inerenti l'oggetto della presente convenzione, nonché in caso di variazioni del limite o delle coperture di spesa di cui all'art. 4.

3. La convenzione può altresì essere risolta qualora una determinata obbligazione ivi prevista non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili e valgono le disposizioni delle delibere CIPE 23 marzo 2012, n. 23, 31 maggio 2013 n. 29, 17 settembre 2013, n. 91 e 1 dicembre 2016, n. 62.

Per la DG per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per la Regione Piemonte
